



# COMUNE DI GIOIA DEI MARSI

## *Provincia dell'Aquila*

Codice Fiscale 81004440665 – Partita IVA 00652220666

Piazza della Repubblica già Piazza Savoia - 67055 Gioia dei Marsi (AQ)

Telefono 086388168 - Fax 086388488 - e-mail: gioiadeimarsi@tiscali.it protocollocomunedigioiadeimarsi@pec.it

**ORDINANZA N. 13 DEL 16/04/2024**, recante disposizioni per la circolazione stradale in Gioia dei Marsi conseguenti allo spostamento temporaneo del mercato del giovedì su via Lamarmora fino al 27 marzo 2025.

### IL SINDACO

**PREMESSO** che con delibera di Giunta comunale n. 84 del 30/11/2023 l'Amministrazione comunale ha previsto il temporaneo spostamento del mercato del giovedì dall'attuale sede in via Templo sulla S.P. 21 Magoranese, nel tratto urbano denominato via Lamarmora;

**E CHE** la Giunta ha demandato al Sindaco di provvedere con ordinanza per il mese di dicembre ed eventuale proroga, nelle more della definizione di un'apposita convenzione con l'Amministrazione provinciale dell'Aquila;

**RICHIAMATE** le precedenti ordinanze sindacali n. 78 dell'1/12/2023, n. 79 del 4/12/2023 e n. 4/2024;

**CONSIDERATO** che nel mese di dicembre il mercato del giovedì si è svolto su via Lamarmora;

**VISTA** la nota prot. n. 2447/2024 con cui è stata chiesta una proroga all'Amministrazione provinciale dell'Aquila;

**PRESO ATTO** che l'Amministrazione provinciale dell'Aquila ha espresso parere favorevole con nota acquisita al prot. n. 2596/2024;

**VALUTATO CHE**, a seguito dell'ubicazione dei posteggi su via Lamarmora, è necessario confermare le conseguenti disposizioni per la circolazione stradale sulla strada e sulle sue traverse nonché su via Templo già adottate con le predette ordinanze sindacali;

**AL FINE** di tutelare la sicurezza della circolazione e l'incolumità dei partecipanti;

**VISTO** l'art. 7 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

**VISTO** l'art. 50 T.U.E.L. approvato con il D. Lgs. 267/2000;

### ORDINA

Fino al 27 marzo 2025,

1. i posteggi dei titolari e degli spuntisti del settore alimentare e non alimentare sono individuati su via Lamarmora in conformità alla planimetria allegata alla Delibera di G.C. n. 84/2023;
2. la circolazione dei veicoli su via Lamarmora è sospesa dalle ore 07:00 alle ore 14:30, con apposizione di transenne sulla stessa all'incrocio con via D. Aratari e all'incrocio con Via Templo presso L. go Maria Ausiliatrice ed una transenna è apposta alla fine dei posteggi effettivamente occupati;
3. la circolazione dei mezzi in transito su via Lamarmora da L. go della Madonnina è deviata su via Templo;
4. la circolazione sul tratto di via Templo più stretto, compreso tra via D. Aratari e via F.P. Tosti torna a doppio senso di circolazione ma alternato con precedenza per i veicoli già in transito su via Templo;

5. su via F.P. Tosti all'incrocio con via Templo sono consentite le direzioni dritto e a sinistra;
6. i veicoli che transitano su via A. Aureli all'incrocio con via Templo hanno direzione consentita a sinistra;
7. l'area mercatale è delimitata con transenne apposte agli incroci di via Lamarmora con via V. Veneto, via F.P. Tosti, via N. Sauro e via Delfico;
8. La fermata per gli scuolabus dei Comuni di Gioia dei Marsi e di Lecce nei Marsi è prevista su via Adua all'altezza di via A. Aureli;
9. la fermata per gli autobus di linea Tua S.p.a. è prevista su via Templo;
10. è istituito il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati di via Templo-L. go Don Orione già L. go G. Pepe nel tratto compreso tra l'incrocio con la S.S. 83 e via G. Rossetti, escluse.

Copia della presente ordinanza è rimessa ai Responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Polizia Locale, ciascuno per la propria competenza, per le conseguenti attività affinché lo spostamento sia attuato secondo le indicazioni dettate dalla Giunta comunale e nel rispetto delle disposizioni per la circolazione stradale date con la presente ordinanza.

Della presente deve essere data pubblicazione all'albo on-line e comunicazione alla Caserma dei Carabinieri (pec: **taq28469@pec.carabinieri.it**), alla Tua S.p.A. (pec: **tuappec@pec.tuabruzzo.it**) al Comune di Lecce nei Marsi (pec: **protocollolecceneimarsi@postecert.it**) **alla Provincia dell'Aquila** (pec: **urp@cert.provincia.laquila.it**).

La presente ordinanza viene trasmessa al Responsabile dell'Ufficio tecnico (pec: **tecnicocomunedigioiadeimarsi@pec.it**) per gli adempimenti conseguenti e necessari.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni, con le formalità stabilite nell'art. 74 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Gioia dei Marsi, il 16 aprile 2024

IL SINDACO  
dott. Gianluca Alfonsi